TUTTI Pdv Cuneo

VERBALE DI ACCORDO

A Bra, il 04 gennaio 1996

TRA

la societa' **DITEXAL** spa, in persona dei Sigg. Sandro Invernizzi. Andrea Gelpi e Marcello Pontiggia;

E

la **Fisascat-Cisl di** Cuneo,in persona del Sigg. Adriano Degioanni, in assistenza dei Lavoratori del Punto Vendita " BENNET " di Pocapaglia.

a conclusione della procedura di cui all' art.2112 C.C. come modificato dall' art. 47 della legge 428/90,

PREMESSO :

- che Di.Tex.Al. spa ha comunicato che intende procedere alla fusione nella stessa della societa' Simco srl, cui fa capo la gestione del Punto Vendita;

- che DI.TEX.AL. spa nel corso dell' incontro ha confermato la disponibilita' ad assumere la gestione diretta del Punto Vendita, nel comune obiettivo di un consolidamento e sviluppo dell' attivita' nell' ambito della Provincia di Cuneo, con i consequenti positivi effetti sui possibili livelli occupazionali;

- che si rende necessario armonizzare gli aspetti di trattamento economico e normativo dei lavoratori in forza al Punto Vendita in attivita' e di eventuali futuri insediamenti, in considerazione dell' esistenza di diversi contratti collettivi aziendali applicati, nella tutela dei lavoratori stessi ed in riferimento alle peculiarita' proprie del Punto Vendita in ragione della situazione storica, economica e competitiva dello stesso e della sua collocazione territoriale;

- visti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario e servizi rinnovato il 3.11.94, il contratto Integrativo Aziendale DI.TEX.AL del 6.4.92, i contratti aziendali e le prassi in uso in ordine al trattamento economico e/o normativo presso il Punto Vendita di Pocapaglia;

Marcello Pontiggia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Con decorrenza dal 29 gennaio 1996, i rapporti di lavoro in essere alla data stessa con Simco srl, verranno trasferiti, senza soluzione di continuita', alla Di.Tex.Al. spa, che succede quindi nella posizione giuridica attiva e passiva sino a tale data facente capo alla Simco srl.
I contratti di formazione o di apprendistato proseguiranno senza soluzione di continuita' a tutti gli effetti con la Di.Tex.Al. spa per il restante periodo di formazione o tirocinio previsto nei progetti o autorizzazioni a suo tempo approvati.

2) Ditexal riconosce a tutti gli effetti l'anzianita' effettivamente maturata presso Simco srl;

3) Con effetto immediato, viene applicato il trattamento normativo previsto dal CCNL Terziario e Servizi e dal Contratto Integrativo Aziendale Ditexal 6.4.92, in quanto non modificato dal presente accordo.

4) Viene confermato il regime in atto di 38 ore settimanali. I permessi individuali retribuiti residuali verranno goduti nei periodi di minor intesita' lavorativa nel periodo gennnaio/novembre.
L' azienda fissera' in sede locale gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell' azienda.

5) Richiamate le normative di legge in materia di deroghe festive e conseguente lavoro domenicale, a parziale deroga al Punto 10 del C.I.A. Di.Tex.Al., la maggiorazione per lavoro in dette occasioni viene cosi articolata:

dal 29.1.1996: 60%
dal 1.1.1997: 67%
dal 1.1.1998: 75%
dal 1.1.1999: 80%

6) Il protocollo aggiuntivo al C.I.A. Di.Tex.Al. regolante Differenze Cassa risulta cosi' modificato per i Punti Vendita della Provincia di Cuneo:

- le prime n. 3 differenze cassa : biasimo verbale
- le successive n.3 " " : biasimo scritto
- le successive n.3 " " : multa ore 1
- le successive n.3 " " : multa ore 2
- le successive differenze cassa : multa ore 4

I Provvedimenti per differenze cassa non costituiscono precedente in materia disciplinare previsto dal CCNL, ed e' fatta salva la possibilita' del lavoratore di ricorrere a quanto previsto dall' art. 7 legge 300/70